

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (*codice privacy*) e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il "Codice dell'Ordinamento Militare" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare", e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, gli artt. da 1053 a 1075, concernenti l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dall'Amministrazione della Difesa;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito denominato Regolamento;
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa 29 febbraio 2024, relativo alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 –registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il decreto ministeriale 20 marzo 2025 –registrato alla Corte dei Conti il 17 aprile 2025, al n. 1347 – recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare;
- VISTO** l'ordine di servizio n. M_D AB05933 ODS2025 0000016 in data 22 aprile 2025, con il quale sono state adottate, nell'ambito della Direzione Generale per il Personale Militare, le Misure tecniche e Organizzative con Valutazione d'Impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati e sono stati istituiti il Registro delle attività di trattamento e il Registro dei "data breach";
- VISTO** il decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0420741 del 23 settembre 2025, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 40 (quaranta) Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo di commissariato dell'Esercito;
- RAVVISATA** l'opportunità -ai fini dello snellimento organizzativo e procedurale- di attribuire al Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito la delega a svolgere talune delle attività connesse alla gestione dei concorsi di cui sopra,

DECRETA

Art. 1

Al Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, ferma restando la cura delle incombenze espressamente indicate nel decreto dirigenziale n. M_D AB05933 REG2025 0420741 del 23 settembre 2025 citato nelle premesse, è attribuita la delega all'espletamento delle sottoelencate attività connesse alla gestione dei concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 40 (quaranta) Tenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito, del Corpo degli ingegneri dell'Esercito, del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo di commissariato dell'Esercito, indetti con il decreto dirigenziale medesimo:

- ricezione e istruttoria delle domande di partecipazione al concorso, ivi comprese le richieste di regolarizzazione di quelle incomplete o affette da vizi sanabili, di cui all'art. 5, comma 10 del bando;
- determinazioni di esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 3 del bando;
- gestione delle banche dati dei concorrenti e trattamento dei dati in esse contenuti;
- convocazione dei componenti delle commissioni - esaminatrice e tecniche - nominate per l'espletamento delle prove e degli accertamenti previsti dagli artt. 10, 11, 12, 13 e 14 del bando;
- aggiornamento e pubblicazione degli esiti delle prove e degli accertamenti concorsuali, nonché dell'esito finale e della relativa posizione in graduatoria dei candidati, vincitori e idonei, nell'area privata del portale on - line dei concorsi del Ministero della Difesa, di ciascun candidato e degli avvisi da pubblicare nel "portale dei concorsi on-line";
- trasmissione alla Direzione Generale per il Personale Militare dei dati concernenti gli esiti di ciascuna fase concorsuale;
- predisposizione dei calendari di presentazione alle prove concorsuali (ove non indicati nel bando);
- convocazione ed eventuale riconvocazione di concorrenti a seguito del superamento delle prove e degli accertamenti concorsuali;
- ricezione e controllo dei verbali delle commissioni intervenute nella procedura concorsuale per il successivo inoltro alla Direzione Generale per il Personale Militare;
- convocazione, per assumere servizio, dei concorrenti risultati vincitori del concorso ed eventuale convocazione di ulteriori candidati idonei ai sensi dell'articolo 16, comma 7 del bando di concorso;
- accertamento dei requisiti di moralità e condotta, di cui all'articolo 3 del bando di concorso;
- limitatamente al personale vincitore di concorso, richiesta alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti della conferma di quanto dichiarato dai concorrenti nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai medesimi vincitori;
- determinazioni su istanze di accesso agli atti della procedura concorsuale, fino alla data di trasmissione degli stessi alla Direzione Generale per il Personale Militare;
- adempimenti relativi alla corresponsione dei gettoni di presenza a favore dei componenti delle commissioni esaminatrici.

Art. 2

Al fine di assicurare la liceità del trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 1, al Comandante del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito sono attribuiti, in qualità di Designato - ai sensi dell'articolo 2-*quaterdecies*, comma 1, del Codice *privacy* citato nelle premesse - i seguenti compiti e funzioni:

- a) rispettare e far rispettare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali;
- b) rispettare e far rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice *privacy*) e successive modifiche e integrazioni;

- c) rispettare e far rispettare le prescrizioni contenute nel Registro delle Attività di trattamento, quale parte integrante del presente decreto (**Allegato “A”**);
- d) rispettare e far rispettare le Misure Tecniche e Organizzative, adeguate per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio e la Valutazione d’Impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati, ai sensi degli articoli 32 e 35 del Regolamento, approvate nell’ambito della Direzione Generale per il Personale Militare con Ordine di Servizio n. M_D AB05933 ODS2025 0000016 in data 22 aprile 2025 e costituente parte integrante del presente decreto (**Allegato “B”**);
- e) comunicare al Referente della Direzione Generale per il Personale Militare, con immediatezza e anche per via informale, l’avvenuta violazione dei dati personali “*data breach*” di cui, in qualunque modo, sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve riguardare, qualora noti, i seguenti elementi: descrizione sommaria del fatto; natura della violazione; tipologia del dato personale oggetto della violazione; numero dei soggetti cui si riferiscono i dati violati, secondo le modalità stabilite nell’apposito format che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante (**Allegato “C”**);
- f) accertare che i dati personali siano trattati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali con particolare riferimento all’espletamento delle attività connesse alla gestione del concorso citato nelle premesse e nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli da 1053 a 1075 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, sopracitato;
- g) assicurarsi che i dati personali siano conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non eccedente il periodo di conservazione previsto nel predetto Registro delle Attività;
- h) proporre al Direttore Generale l’adozione dei provvedimenti connessi con l’esercizio dei diritti di accesso, di informazione, nonché quelli di rettifica, integrazione, cancellazione, limitazione e opposizione, riguardanti il trattamento dei dati personali, di cui al Capo III del Regolamento;
- i) informare il Direttore Generale in merito agli aspetti connessi con le prescrizioni del Regolamento che siano stati segnalati dagli interessati, ovvero riguardo a quelli ritenuti utili/opportuni, al fine del corretto espletamento delle attività di competenza;
- j) rispettare e far rispettare i provvedimenti resi dall’Autorità garante della *privacy*, in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento di dati, con specifico riferimento a quelli particolari di cui all’articolo 9 del Regolamento, attese le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;
- k) rendere edotto il personale dipendente, in merito alla inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della disciplina normativa e regolamentare vigente.

Art. 3

1. Ai sensi dell’articolo 2 - *quaterdecies*, comma 2, del Codice *privacy* citato nelle premesse, nell’ambito del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito, sono Autorizzati al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti impiegati nello svolgimento delle attività di gestione del concorso, di cui al precedente articolo 1.
2. I dipendenti autorizzati ai sensi del presente articolo, nello svolgimento dei doveri d’ufficio e al fine di assicurare la liceità di trattamento dei dati personali, sono tenuti a:
 - a) rispettare le prescrizioni contenute nel Registro delle Attività di trattamento, quale parte integrante del presente decreto (*Cit. Allegato “A”*);
 - b) rispettare le Misure Tecniche e Organizzative, adeguate per garantire il livello di sicurezza rapportato al rischio e la Valutazione d’Impatto dei trattamenti sulla protezione dei dati, ai sensi degli articoli 32 e 35 del Regolamento, approvate nell’ambito della Direzione Generale per il Personale Militare con Ordine di Servizio n. M_D AB05933 ODS2025 0000016 in data 22 aprile 2025 e costituente parte integrante del presente decreto (*Cit. Allegato “B”*);
 - c) trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali con particolare riferimento all’espletamento delle attività connesse alla gestione del concorso citato nelle premesse e nel rispetto delle

prescrizioni di cui agli articoli da 1053 a 1075 del Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare sopracitato;

- d) rispettare le disposizioni dettate dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione della Difesa, approvato in data 23 marzo 2018;
- e) raccogliere i dati personali per le finalità istituzionali determinate, esplicite e legittime e, successivamente, trattarli in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- f) trattare i dati personali in modo adeguato, pertinente e limitatamente a quanto necessario, rispetto alle finalità istituzionali perseguite;
- g) verificare l'esattezza dei dati e, se necessario, aggiornarli, provvedendo alla loro cancellazione ovvero alla tempestiva rettifica di quelli inesatti, rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- h) conservare i dati personali in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati e, comunque, non eccedente il periodo di conservazione previsto nel Registro delle Attività di trattamento;
- i) rendere non intellegibili i dati personali che non siano pertinenti e quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, che non siano indispensabili per le specifiche finalità di trattamento relative alla gestione delle fasi concorsuali;
- j) comunicare al Dirigente Designato di cui al precedente articolo 2, con immediatezza e anche per via informale, l'avvenuta violazione dei dati personali "*data breach*" di cui, in qualunque modo, sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve riguardare, qualora noti, i seguenti elementi: descrizione sommaria del fatto; natura della violazione; tipologia del dato personale oggetto della violazione; numero dei soggetti cui si riferiscono i dati violati, secondo le modalità stabilite nell'apposito format che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante (*Cit. Allegato "C"*).

Art. 4

1. I dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute devono essere trattati nel rigoroso rispetto dei principi sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il personale Designato e/o Autorizzato ai sensi del presente decreto, nello svolgimento delle attività di gestione del concorso di cui al precedente articolo 1, tratta i dati aventi carattere disciplinare/giudiziario, i dati sanitari e tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute, esclusivamente previa accertata verifica del rigoroso rispetto, in relazione al caso concreto, dei seguenti principi:
 - a) liceità, correttezza e trasparenza del trattamento;
 - b) limitazione della finalità del trattamento, compreso l'obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
 - c) minimizzazione dei dati, che devono essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
 - d) esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione di quelli che risultino inesatti;
 - e) limitazione della conservazione, escludendo la stessa per un tempo superiore a quello necessario allo scopo per il quale è stato effettuato il trattamento, nel rispetto delle prescrizioni sancite nel Registro delle attività;
 - f) integrità e riservatezza, al fine di evitare la circolazione/diffusione dei dati personali a soggetti "terzi" non autorizzati a trattarli.
3. Il personale Designato e/o Autorizzato ai sensi del presente decreto, nello svolgimento delle attività di gestione del concorso di cui al precedente articolo 1, è tenuto a osservare e far osservare il divieto di comunicare, *anche in via indiretta e "per relationem"*, di diffondere e/o di mettere a disposizione con qualunque mezzo e in qualunque modo:
 - a) i dati aventi carattere disciplinare/giudiziario;

- b) i dati sanitari;
- c) tutte le altre informazioni attinenti allo stato di salute degli interessati, che non siano strettamente pertinenti e indispensabili, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Generale di Divisione Aerea
Fabio SARDONE